



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERRACINA (LT)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace, Avv. Giovanni Pesce, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 584/C/19 R.G.A.C.

avente ad oggetto: opposizione, ex art. 615/1 c.p.c., contro cartella esattoriale di pagamento n.

promossa da

– Avv. Roberto Iacovacci – - opponente -

contro

Comune di Pontinia, in persona del Sindaco p.t., in proprio;

- opposto -

Conclusioni della opponente: *come in atti*. Conclusioni dell'opposto: *come in atti*.

Svolgimento della causa

Con atto di citazione in opposizione ex art. 615/1 c.p.c., ritualmente notificato, la opponente conveniva in giudizio, innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace in epigrafe, il Comune di Pontinia, in persona del Sindaco p.t., per ivi sentir accogliere la opposizione contro la cartella esattoriale di pagamento in oggetto, adducendone la nullità per tutte le censure, di cui all'atto introduttivo del giudizio, che qui si hanno integralmente riportate e trascritte. Si costituiva in giudizio il Comune opposto, che chiedeva il rigetto dell'opposizione, per tutti i motivi, preliminari e di merito, di cui alla comparsa di costituzione e risposta, che qui si hanno per integralmente riportati e trascritti. All'udienza del 31 maggio 2019, la causa, essendo di natura documentale e matura per la decisione, su richiesta della odierna opponente, previe precisazione delle conclusioni e discussione, veniva trattenuta a sentenza.

Motivi della decisione

Preliminarmente, si fa rilevare che la presente opposizione è stata correttamente incardinata, sia orizzontalmente sia verticalmente, presso l'Ufficio del Giudice di Pace adito, sulla scorta del combinato disposto degli artt. 615/1 e 27 c.p.c., posto che la cartella esattoriale risulta notificata all'odierna opponente nel suo indirizzo di residenza in Terracina (LT) e che l'importo è di € 155,02.

Nel merito l'opposizione è fondata e, pertanto, va accolta.

Infatti, dagli atti di causa emerge che, con Sentenza n. 1048/16 del 05/10/2016 (RG 379/2016 – Cron. 7015/16), pubblicata con deposito in Cancelleria il 19/10/2016, passata in giudicato per l'inutile decorso del termine, di cui al comma 1° dell'art. 327 c.p.c., il Giudice di Pace di Latina “*respinge il ricorso*” contro l'Ordinanza del Prefetto di Latina prot. n. 37955 del 19/11/2015 – con cui era stata rigettata l'opposizione amministrativa avverso il verbale n. 428/2015 del 20/04/2015, elevato dalla Polizia Locale del Comune di Pontinia –, per cui non c'è chi non veda, già *ictu oculi*, che l'unico titolo esecutivo azionabile dal Comune opposto è, ad oggi, esclusivamente la predetta Sentenza n. 1048/16 del 05/10/2016, passata in giudicato.

Invece, nella specie, la cartella esattoriale opposta risulta fondarsi espressamente sull'ordinanza-ingiunzione prefettizia n. 37955 del 19/11/2015, cui è sotteso il verbale n. 428/2015 del 20/04/2015 della P.L. di Pontinia, e non – correttamente – sulla richiamata Sentenza di rigetto del Giudice di Pace di Latina.

La ricaduta è che la cartella esattoriale impugnata deve essere considerata illegittima e, come tale, affetta dal vizio della nullità, poiché è, appunto, arbitrariamente fondata sull'ordinanza-ingiunzione prefettizia n. 37955 del 19/11/2015 (cui è sotteso il verbale n. 428/2015 del 20/04/2015 della P.L. di Pontinia), e non – correttamente – sulla suddetta Sentenza di rigetto del Giudice di Pace di Latina (cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. II, n. 20983 del 06/10/2014), in quanto, una volta presentato il ricorso giurisdizionale avverso il verbale ovvero l'ordinanza-ingiunzione, cui il verbale è sotteso, quest'ultimi provvedimenti perdono la loro attitudine a divenire titoli esecutivi, perché tale prerogativa viene acquisita dalla Sentenza di merito (cfr. Cass. Civ., Sez. II, n. 20983 del 06/10/2014).

Pertanto, la cartella esattoriale, qui opposta, avrebbe dovuto fondarsi, quale titolo esecutivo, non già sull'ordinanza-ingiunzione, cui è sotteso il verbale della P.L. di Pontinia, ma sulla Sentenza di rigetto del Giudice di Pace di Latina: e si tratta di vizio non meramente formale, ma che investe la sostanza dell'atto di pagamento rivolto in danno del cittadino, in quanto, facendo illegittimamente riferimento all'ordinanza-ingiunzione, cui il verbale è sotteso, l'ammontare della sanzione risulta aggravato del cento per cento, dal momento che non si era, ovviamente, provveduto al pagamento in misura ridotta entro il termine di sessanta giorni; viceversa, qualora la cartella esattoriale impugnata fosse stata legittimamente riferita alla Sentenza, allora, non si sarebbe potuto chiedere il pagamento della sanzione, di cui all'ordinanza-ingiunzione, poiché, ricorrendo, a sua volta, in errore, il Giudice di Pace di Latina non aveva in Sentenza convalidato l'ordinanza-ingiunzione e non aveva specificato esattamente quale fosse l'importo da pagare (cfr. Sentenza n. 1048/16 del Giudice di Pace di Latina in atti): infatti, con l'avvento dell'art. 7 Dlgs 150/2011, che modifica la disciplina procedurale, di cui agli artt. 22 e ss. L. 689/81, e che impone testualmente che: "con la Sentenza, che rigetta l'opposizione, il Giudice determina l'importo della sanzione... Il pagamento della somma deve avvenire entro i 30 (trenta) giorni successivi alla notificazione della sentenza...", è obbligo del Giudice determinare l'importo della sanzione, nonché che: (a) la Sentenza di rigetto deve essere notificata all'opponente/trasgressore; (b) il pagamento della somma, determinata dal Giudice, può avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione della Sentenza; (c) l'esecuzione può, quindi, essere attivata solo dopo l'inutile decorso di tale termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione della Sentenza.

Ne consegue, trattandosi di vizio sostanziale, la nullità del provvedimento opposto, anche in considerazione della non superflua circostanza che il Comune opposto non ha fornito la prova dell'adempimento delle suddette prodromiche condizioni, di cui ai predetti punti (a) e (c), per cui la cartella esattoriale opposta è stata illegittimamente emessa, su richiesta del Comune opposto, per le ragioni sopra svolte.

Di qui l'accoglimento della presente opposizione, perché fondata, sia in fatto che in diritto, con conseguente annullamento del provvedimento opposto.

Nella complessità esegetica della materia, ritiene questo Giudice di Pace che sussistano le gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta, disattesa o assorbita, così provvede: Accoglie l'opposizione ed annulla l'atto opposto. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Terracina (LT), 9 marzo 2020

Il Giudice di Pace
Avv. Giovanni Pesce

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 26 MAR 2020

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Ulderico Rossi